

STATUTO

Fondazione Snam

Articolo 1

Costituzione e denominazione

Per iniziativa di Snam S.p.A. (il “Fondatore” o la “Società”) è costituita la “Fondazione Snam” (la “Fondazione”), fondazione senza scopo di lucro, per mettere a disposizione le competenze e le capacità realizzative che nel corso della storia della Società hanno contribuito alla crescita sociale del Paese attraverso la realizzazione e gestione di infrastrutture complesse, dando un contributo fattuale all’innovazione e al progresso nei territori in cui la Società opera.

Articolo 2

Sede e durata

La Fondazione ha sede in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, n. 7.

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire e chiudere uffici, sedi di rappresentanze e altre strutture organizzative in Italia e all'estero, al fine di garantire il conseguimento delle finalità della Fondazione.

La durata della Fondazione è fissata al 31 dicembre 2100.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione persegue lo sviluppo, l’adozione, la promozione e la diffusione di pratiche innovative, efficaci e solidali in grado di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico in aree prioritarie di interesse pubblico. In particolare, senza discriminazioni di nazionalità, genere, razza o religione, la Fondazione persegue e promuove – in coerenza alla presenza del Fondatore sul territorio – la riqualificazione delle aree più vulnerabili, anche attraverso la protezione e la cura del patrimonio paesaggistico e dell’ambiente, nonché il sostegno e lo sviluppo delle attività culturali in ogni loro espressione.

La Fondazione, per il perseguimento dei propri scopi, può tra l'altro contribuire alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, facendo leva anche sul *know-how*, i *network*, i mezzi tecnici e tecnologici di Snam S.p.A. e di altri soggetti, enti privati e pubblici, con i quali promuovere *partnership*. Può porsi direttamente in qualità di soggetto operativo, gestendo singole iniziative e progetti.

Snam S.p.A. fornisce i propri servizi alla Fondazione gratuitamente ovvero a un prezzo non superiore ai costi vivi documentati.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può operare, in Italia e all'estero, nei modi e con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statutari. In generale, per il perseguimento del proprio scopo, essa può:

- a) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati; collaborare con università, scuole, fondazioni ed enti pubblici e privati interessati al perseguimento di iniziative, anche scientifiche, coerenti con gli scopi statutari;
- b) promuovere bandi e partecipare a bandi promossi da altri enti pubblici e privati;
- c) richiedere e utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;
- d) promuovere lo sviluppo di strumenti di *impact investing*;
- e) amministrare e gestire beni mobili e immobili di cui abbia la proprietà, il possesso, o la disponibilità in genere;
- f) acquisire partecipazioni in società, senza che ciò costituisca in ogni caso capitale di rischio, e altri organismi italiani o esteri, nonché collaborare con, e partecipare a, enti, associazioni o istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia svolta direttamente al perseguimento di iniziative coerenti con lo scopo della Fondazione, anche concorrendo alla loro costituzione;
- g) aderire ad associazioni nazionali, europee e sovranazionali;

- h) istituire premi e borse di studio; erogare contributi, anche a fondo perduto, e fornire supporto formativo, a progetti proposti da individui e soggetti che non abbiano come finalità il profitto;
- i) promuovere attività culturali coerenti con le finalità della Fondazione;
- l) svolgere ogni altra attività di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, senza poter compiere in alcun caso attività commerciali o che abbiano come finalità il profitto.

Le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statutari sono oggetto di determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dalle somme inizialmente versate dal Fondatore, risultanti dall'atto costitutivo;
- b) dai beni, nonché da ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con destinazione al patrimonio;
- c) dai contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o di altri enti pubblici espressamente destinati al patrimonio;
- d) da ogni liberalità, elargizione o contributo fatta da enti e/o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- e) dagli avanzi di gestione che, su delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.

Articolo 6

Fondo di gestione

Per l'adempimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito da:

- a) le rendite e in generale i redditi del patrimonio di cui al precedente art. 5;

- b) le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
- c) i contributi del Fondatore; contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o di altri enti pubblici non espressamente destinati al patrimonio;
- d) i ricavi legati alle attività istituzionali e accessorie della Fondazione e da ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinata a incremento del patrimonio.

Articolo 7

Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente e Vicepresidente;
- Comitato Scientifico;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle cariche degli organi della Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate, fatto salvo quanto per il Collegio dei Revisori dei Conti all'art. 12.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti nominati - secondo quanto previsto nel presente articolo – per tre esercizi, con scadenza al termine della riunione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui sopra, e i consiglieri stessi sono nominati da Snam S.p.A.

A eccezione del primo Consiglio di Amministrazione nominato con l'atto costitutivo da Snam S.p.A., la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è

costituita da persone che non ricoprono e non hanno ricoperto, nei due anni precedenti la rispettiva nomina, la carica di Amministratore di Snam S.p.A. medesima o società da questa controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione:

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- chiunque sia stato membro del Collegio dei Revisori della Fondazione nell'ultimo triennio o ne faccia attualmente parte;
- il coniuge, il convivente, il parente o l'affine, fino al terzo grado, di consiglieri di amministrazione in carica di Snam S.p.A.;
- chiunque si trovi in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti, provvede a sostituire, entro trenta giorni dalla notizia della cessazione, il Consigliere che sia venuto meno per dimissioni, permanente impedimento o altra motivazione, nominandolo tra la lista dei candidati proposta dal Fondatore; il Consigliere così nominato rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti, può nominare, su designazione del Fondatore, da uno a sei osservatori, tra persone di rilievo ed esperienza utili per la realizzazione dello scopo della Fondazione. Ciascun osservatore partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. L'osservatore così nominato rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione e il coordinamento dei lavori sono curati dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, possono essere curati dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate per iscritto, con mezzi che garantiscano l'attestazione dell'avvenuta ricezione, con almeno tre giorni di preavviso, indicando la data, l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il preavviso può essere ridotto a un giorno.

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove in Italia.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio di previsione e comunque ogniqualvolta il Presidente lo consideri necessario o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti in carica.

La partecipazione alle riunioni può avvenire mediante audio e videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'avviso di convocazione dovrà indicare - salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria - i luoghi audio/videoconferenza collegati presso i quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti tranne che si tratti di deliberazioni per le quali il presente Statuto preveda maggioranze diverse.

Articolo 9

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Fermi restando i compiti previsti in altri articoli del presente Statuto, il Consiglio:

- pianifica le attività della Fondazione e ne approva le linee strategiche;

- nomina tra i suoi componenti il Presidente - fatta unicamente eccezione per il primo Presidente che viene nominato in sede di atto costitutivo - e può nominare un Vicepresidente, tra i suoi componenti;
- approva le iniziative e i progetti sottoposti al suo esame;
- valuta con cadenza annuale i risultati dell'attività svolta, previa consultazione del Comitato Scientifico;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;
- provvede a formalizzare la nomina, tenuto conto delle indicazioni di Snam S.p.A., dei componenti del Comitato Scientifico;
- nomina un Direttore Generale e può nominare, un Vice Direttore Generale e ne determina i compensi; il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale sono nominati al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili;
- approva le modifiche dello Statuto della Fondazione con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica;
- approva la trasformazione della Fondazione con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti;
- delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nonché degli acquisti ad altro titolo di beni e di ogni altra entità suscettibile di valutazione economica.

Articolo 10

Presidente della Fondazione

Il Presidente:

- a) cura i rapporti con Autorità, istituzioni e organismi nazionali e internazionali al fine di promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle attività statutarie; rappresenta la Fondazione nelle manifestazioni e iniziative ufficiali;

- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne redige l'ordine del giorno; monitora l'esecuzione, coadiuvato dal Segretario, delle deliberazioni del Consiglio;
- c) ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione, con facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti;
- d) determina l'adozione di eventuali regolamenti e procedure della Fondazione.

Al Presidente o Vicepresidente possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti in carica, i poteri di compiere specifici atti o categorie di atti rientranti nell'attività della Fondazione o comunque inerenti i propri scopi o le proprie attività principali, strumentali, accessorie o connesse, ivi compresa l'accettazione di eredità, legati e donazioni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce, esercitandone le funzioni, il Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente o Vicepresidente che eccedano i limiti stanziati dal bilancio di previsione, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle indicazioni di Snam S.p.A.

Il Comitato ha il compito di supportare con funzioni tecnico-consultive il Consiglio di Amministrazione nelle attività di pianificazione della Fondazione, nonché nella verifica della coerenza dei suoi programmi con le finalità stabilite dallo Statuto, coadiuvando il Consiglio nella valutazione dell'efficacia degli interventi proposti o svolti.

Il Comitato Scientifico esprime pareri sulle linee strategiche della Fondazione e ha facoltà di proporre progetti e formulare suggerimenti.

I termini e le modalità di convocazione, nonché le regole di funzionamento delle riunioni del Comitato Scientifico sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti iscritti nel Registro dei Revisori Legali nominati – secondo quanto previsto nel presente articolo – per tre esercizi e sono rieleggibili. Il Collegio nomina tra i propri componenti il Presidente, fatta unicamente eccezione per il primo che viene nominato dal Fondatore in sede di atto costitutivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti scade al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

Il Collegio dei Revisori e il suo Presidente sono nominati, su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dal Presidente del Tribunale di Milano. Nel caso in cui quest'ultimo non provveda sull'istanza entro 60 giorni dal suo ricevimento, il Collegio dei Revisori e il suo Presidente sono nominati, su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. I componenti del Collegio dei Revisori hanno diritto a un compenso, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo i parametri di cui al Capo III del D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica della Fondazione. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, non possono essere nominati componenti del Collegio dei Revisori:

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il coniuge, il convivente, il parente o l'affine, fino al terzo grado, di consiglieri di amministrazione in carica di Snam S.p.A.;
- chiunque si trovi in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori dichiara decaduti i propri componenti che si vengano a trovare nelle situazioni di cui al presente articolo.

Il primo Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato da Snam S.p.A. Il componente del Collegio dei Revisori che sia venuto meno per dimissioni, permanente impedimento o altra motivazione, viene sostituito – con decisione unanime degli altri due componenti rimasti in carica – entro trenta giorni dalla notizia della cessazione e rimane in carica fino alla scadenza del Collegio medesimo.

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e redige apposite relazioni sui bilanci di previsione e consuntivo.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.

Articolo 13

Organizzazione e funzionamento della Fondazione - Direttore Generale

L'organizzazione e il funzionamento della Fondazione sono curati dal Direttore Generale e, se nominato, dal Vice Direttore Generale. La deliberazione di nomina ne determina i mezzi e i poteri necessari per:

- a. curare e promuovere i rapporti con soggetti terzi, privati e pubblici, per l'ideazione, costituzione e realizzazione di iniziative, progetti e *partnership* finalizzate alla realizzazione coerente degli scopi statutari;
- b. coordinare l'attività del Comitato Scientifico, di concerto col Presidente del Comitato;
- c. curare, di concerto con Presidente e Vicepresidente, i rapporti con le autorità, le istituzioni e i mezzi di informazione;
- c. curare l'organizzazione dei processi di lavoro della Fondazione; promuovere l'adozione di regolamenti o procedure della Fondazione;
- e. eseguire, di concerto con Presidente e Vicepresidente, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f. fornire gli elementi per la valutazione dei risultati, assicurando rendicontazioni per il controllo della gestione patrimoniale, delle erogazioni effettuate, degli impegni di spesa e delle obbligazioni assunte dalla Fondazione;
- g. esercitare gli ulteriori poteri e compiti eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Articolo 14

Contabilità e bilanci di previsione e consuntivo

Il Consiglio di Amministrazione individua i criteri per la registrazione amministrativo-contabile di tutti i movimenti finanziari della Fondazione rispettando i principi di chiarezza verità e correttezza e le norme del codice civile in materia di bilancio.

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio preventivo secondo le disponibilità alla data del 31 ottobre, e ne invia copia al Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel bilancio preventivo sono indicati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle per le attività istituzionali della Fondazione. A loro volta, queste ultime vanno suddivise in ragione della loro destinazione. La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio di previsione è redatta entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge, il bilancio relativo all'esercizio precedente con la relazione che illustra l'andamento della gestione nei distinti ambiti in cui la Fondazione è intervenuta.

Bilancio e relazione vengono trasmessi tempestivamente al Collegio dei Revisori dei Conti, il quale entro 15 giorni trasmette al Consiglio di Amministrazione le sue osservazioni con apposita relazione; il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di dette osservazioni, approva definitivamente il bilancio entro il 30 aprile, o entro il 30 giugno qualora particolari motivate esigenze lo richiedano.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione.

E' vietata la distribuzione di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a eccezione di quanto imposto da norme di legge vigenti.

Annualmente la Fondazione può inoltre approvare, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un Bilancio di Missione in cui vengono rendicontati i progetti e le iniziative per ciascun settore di intervento; le erogazioni effettuate; gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione nei settori di intervento e i risultati ottenuti.

Articolo 15

Conflitti d'interesse

I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.

Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e comunque al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

Articolo 16

Proroga degli organi

Il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 17

Verbali

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, a cura del rispettivo Presidente e del Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dai propri componenti, devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, tenuti a cura del Segretario medesimo.

Articolo 18

Controllo dell'autorità governativa

La Fondazione è soggetta al controllo dell'autorità governativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del Codice Civile.

Articolo 19

Scioglimento e devoluzione dei beni

È prevista l'estinzione della Fondazione nell'ipotesi che il perseguimento dello scopo della Fondazione divenisse impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenisse insufficiente, e in genere quando dovessero ricorrere le cause di estinzione o scioglimento previste dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, nel caso, ne effettuerà la constatazione con deliberazione validamente assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica.

In ogni caso di estinzione della Fondazione, tutti i beni residui dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ai soggetti, pubblici o privati, italiani e stranieri, che perseguano i medesimi fini della Fondazione.

Nel caso si addivenisse per qualunque motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche fra i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 20

Clausole di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.